

- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE TRIBUTARIA
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. MERONE Antonio - Presidente -
- Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
- Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
- Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
- Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente:
- sentenza
- sul ricorso 29692-2007 proposto da:
- D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
- GIACINTO CARINI 52, presso lo studio dell'Avvocato DEL VECCHIO
- ARNALDO giusta delega a margine;
- - ricorrente -
- contro
- COMUNE DI RENDE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
- domiciliato in ROMA L.GO SOMALIA 57, presso lo studio dell'avvocato
- GRADARA RITA, rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO
- GENNARO
- ANGELO, INFELISE FRANCESCO giusta delega in calce;
- - controricorrente -
- e contro
- ETR SPA;
- - intimato -
- avverso la sentenza n. 106/2006 della COMM.TRIB.REG. di
- CATANZARO,
- depositata il 05/10/2006;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
- 17/07/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
- udito per il ricorrente l'Avvocato DEL VECCHIO che ha chiesto
- l'accoglimento;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
- BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
-

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 106/10/2006, depositata il 5.10.2006, confermava la sentenza della

Commissione tributaria provinciale di Cosenza che dichiarava la legittimità del fermo amministrativo dell'autovettura del contribuente, disposto a seguito del mancato pagamento della cartella ICIAP, relativa all'anno 1990. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 17, 7, 6 (statuto dei diritti del contribuente) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, non avendola la CTR rilevato il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato;

b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo iniziata l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento e non essendo stata notificata l'intimazione ad adempiere;

c) omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla mancata produzione degli atti prodromici al provvedimento impugnato (cartelle di pagamento).

d) violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sull'eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo.

Il comune di Rende si costituiva con controricorso. Il contribuente depositava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.7.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso è stato disatteso dalla Ctr che ha evidenziato come la cartella esattoriale fosse stata emanata a seguito della regolare notifica al contribuente dell'avviso di accertamento non impugnato, ritenendo, implicitamente, sufficiente la motivazione della cartella contenente i requisiti previsti dalla legge al fine di consentire al contribuente la comprensione della pretesa tributaria.

Anche il secondo motivo è infondato.

Le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo, pur essendo atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), è, tuttavia, riferibile a procedura diversa ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08), trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, non essendo inserito, come tale, nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso

contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011).

Il terzo motivo è inammissibile, posto che si deduce un vizio della motivazione in diritto della sentenza impugnata, laddove il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorchè fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità può, nell'esercizio del potere correttivo attribuitogli dall'art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, dovendo peraltro in ogni caso aggiungersi che, anche ove il giudice di merito non sia pervenuto ad una corretta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, è configurabile il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e dalla sua correttezza e/o completezza), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (v. tra numerose altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14786 del 05/07/2011; Cass. n. 22348 del 2007; n. 22010 del 2007; n. 15764 del 2004; n. 14630 del 2000 e n. 12753 del 1999).

Il quarto motivo è inammissibile per la non corretta formulazione del quesito di diritto che deve essere redatto, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Nella specie, il quesito è stato così formulato: "se è da ritenersi prescritta ogni pretesa dell'ente creditore per la causale di cui al provvedimento impugnato (ICIAP hanno 1990) e/o della stessa deve considerarsi decaduta da ogni potere impositivo in relazione alla medesima causale (Iciap anno 1990)".

Non vengono, in particolare, specificate le date di notifica dei provvedimenti da cui avrebbe avuto inizio la decorrenza del termine di prescrizione o decadenza ed è, quindi, insufficiente a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (cfr. Corte cass. SU 30.10.2008 n. 26020;

id. SU 2.12.2008 n. 28536; id. sez. lav. 25.3.2009 n. 7197 id. 3 sez. 25.5.2010 n. 12712).

Il motivo difetta anche di autosufficienza non essendo stati prodotti tutti i documenti da cui poter desumere la correttezza della censura.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro.600 per compensi professionali, Euro 200 per spese,oltre iva e CPA. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2013